Progetto n. XIVP-2601(3)

MODIFICA DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE SULLA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO N. IX-517 DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE CON L'ARTICOLO 8^3

N._____ del _____ 2024

Vilnius

Articolo 1 Modifica dell'articolo 2

1. Aggiungere il paragrafo 7^1 all'articolo 2:

"7^1. **Evento di massa** – come definito nella legge della Repubblica di Lituania sul controllo degli alcolici".

2. Aggiungere il paragrafo 29^1 all'articolo 2:

"29^1. **Luogo di ristorazione** — come definito nella legge della Repubblica di Lituania sul controllo degli alcolici".

Articolo 2 Integrazione della legge con l'articolo 8^3

Aggiungere l'articolo 8^3 alla legge come segue:

"**Articolo 8^3. Requisiti per la riduzione dell'uso di plastiche monouso**

1. Alle persone fisiche e giuridiche che forniscono servizi di ristorazione, a eccezione di quelle di cui al paragrafo 4 del presente articolo, è vietato distribuire gratuitamente ai consumatori le plastiche monouso di cui ai punti 1 e 4 dell'allegato 1^1 della presente legge, quando sono riempite al momento della vendita con alimenti o bevande nei luoghi di ristorazione.

2. Nei luoghi di ristorazione (aree di servizio interne o esterne (zone) entro 40 metri dai luoghi di ristorazione), devono essere forniti imballaggi o stoviglie riutilizzabili o privi di plastica in alternativa alle plastiche monouso di cui al paragrafo 1. Il prezzo al consumatore dei prodotti alternativi riutilizzabili messi a disposizione non deve essere superiore al prezzo della plastica monouso di cui ai punti 1 e 4 dell'allegato 1^1 alla presente legge. La fornitura di prodotti alternativi riutilizzabili non è obbligatoria ai sensi dei requisiti della legge sui servizi della Repubblica di Lituania per i fornitori di servizi di altri Stati membri che forniscono temporaneamente servizi nella Repubblica di Lituania.

3. Le persone fisiche e giuridiche che forniscono servizi di ristorazione, quando rendono possibile il riempimento di alimenti o bevande nella confezione portata dal consumatore nei luoghi

di ristorazione, devono fornire al consumatore informazioni sulle condizioni in cui gli alimenti o le bevande possono essere acquistati nella confezione portata dal consumatore, garantire i requisiti di sicurezza e igiene stabiliti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e dal regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulle materie prime e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE.

4. Alle persone fisiche e giuridiche che forniscono servizi di ristorazione è vietato distribuire e/o vendere gratuitamente ai consumatori, in occasione di eventi di massa e presso le strutture di ristorazione sulle spiagge, le plastiche monouso di cui ai punti 1 e 4 dell'allegato 1^1 alla presente legge, riempite con alimenti o bevande nel corso dei servizi di ristorazione. Il divieto non si applica se le persone fisiche e giuridiche che forniscono servizi di ristorazione, quando riempiono gli articoli di plastica monouso di cui ai punti 1 e 4 dell'allegato 1^1 alla presente legge con alimenti o bevande, pagano una cauzione per gli stessi, che deve essere conforme al requisito di cui all'articolo 11, paragrafo 10, della presente legge".

Articolo 3. Entrata in vigore della legge

La presente legge entra in vigore il 1 novembre 2024.

Promulgo la presente legge approvata dal Seimas (Parlamento lituano) della Repubblica di Lituania.

Il presidente della Repubblica

Presentata da
Membri del Parlamento